

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali

641.612

del 22 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

vista la legge del 21 giugno 1996¹ sull'imposizione degli oli minerali;
vista l'ordinanza del 20 novembre 1996² sull'imposizione degli oli minerali (OIOM),

ordina:

Sezione 1: Tariffa

Art. 1

Le agevolazioni fiscali sono concesse secondo la tariffa di cui all'allegato 1.

Sezione 2: Restituzione dell'imposta a imprese di trasporto concessionarie

Art. 2 Restituzione per veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente

Per i veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente, l'impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali.

Art. 3 Restituzione per veicoli stradali dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente e per determinati veicoli EURO IV, EURO V ed EEV

¹ Per i seguenti veicoli l'impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell'imposta sugli oli minerali:

- a. veicoli stradali dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente;
- b. veicoli EURO IV, EURO V ed EEV non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente e che, secondo la licenza di circolazione, sono stati messi in circolazione per la prima volta entro il 31 dicembre 2007.

RU 2013 4489

¹ RS 641.61

² RS 641.611

² Per veicoli stradali con filtro antiparticolato si intendono i veicoli dotati di sistemi di filtro antiparticolato che soddisfano i criteri di cui all'allegato 4 numero 32 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985³ contro l'inquinamento atmosferico.

³ Per veicoli stradali con un sistema equivalente al filtro antiparticolato si intendono i veicoli che:

- a. raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,05 g/km e un numero di particelle inferiore a 10^{13} /km nel ciclo di bus (p. es. ciclo urbano di Braunschweig definito dall'Università Tecnica di Graz);
- b. raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,01 g/kWh e un numero di particelle inferiore a $5 \cdot 10^{12}$ /kWh per ciclo di prova definito secondo il tipo nella direttiva 88/77/CEE⁴; o che
- c. rispettano i limiti d'emissione Euro VI secondo il regolamento (UE) n. 582/2011⁵.

⁴ Alla domanda di restituzione occorre allegare una prova corrispondente. Quest'ultima può essere fornita analogamente a quella relativa all'osservanza delle prescrizioni sui gas di scarico conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale delle strade del 17 settembre 2010⁶ sull'esonero dell'approvazione del tipo.

Sezione 3: ...

Art. 4 e 5⁷

³ **RS 814.318.142.1**

⁴ Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli, GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33; modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE, GU L 107 del 18.4.2001, pag. 15; nonché direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli, GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE, GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51.

⁵ Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione del 23 gennaio 2012, GU L 28 del 31.1.2012, pag. 1.

⁶ Le istruzioni possono essere consultate e scaricate dal sito dell'Ufficio federale delle strade: www.astra.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Prescrizioni > Documenti da scaricare concernenti la circolazione stradale > Istruzioni.

⁷ Abrogati dal n. 1 dell'O del DFF del 25 mag. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2683).

Sezione 4: Restituzione dell'imposta per gli idrocarburi gassosi

Art. 6

L'imposta è restituita:

- a. sull'1,2 per mille del volume imponibile all'atto del carico nelle autocisterne;
- b. sullo 0,9 per mille del volume imponibile all'atto del carico nei carri cisterna ferroviari.

Sezione 5: Restituzione dell'imposta all'agricoltura

Art. 7 Calcolo del consumo secondo norma

¹ Per calcolare il consumo secondo norma di un'azienda agricola si parte dal presupposto che esso sia costituito per il 16 per cento da benzina e per l'84 per cento da olio diesel. Il petrolio, il white spirit e i biocarburanti sono equiparati all'olio diesel.⁸

² Il consumo secondo norma è calcolato come segue: [(cifra di superficie + 0,5) × 130 litri × 0,16] + [(cifra di superficie + 0,5) × 100 litri × 0,84].

³ Se la cifra di superficie è uguale o inferiore a 12, il consumo secondo norma è desumibile dall'allegato 2.

Art. 8 Determinazione e calcolo della cifra di superficie

¹ Per determinare la cifra di superficie si tiene conto delle superfici e colture principali seguenti:

- a. superfici foraggere sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggiera con un apparecchio a motore (terreno prativo) durante il periodo di restituzione (art. 59 cpv. 2 OIOm);
- b. aerodromi, piazze d'esercizio e almende sui quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggiera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;
- c. superfici sulle quali sono stati coltivati cereali, mais, barbabietole da foraggio o barbabietole da zucchero, patate, frutti oleosi, piselli da trebbiare, tabacco, luppolo, piante tessili o piante medicinali e il cui suolo è stato lavorato almeno una volta con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione (terreno coltivato);
- d. vigneti e vivai viticoli (terreno coltivato a vigna);
- e. piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche;
- f. vivai di alberi da frutta e forestali;

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2683).

- g. colture di verdura e di erbe da cucina (terreno orticolo);
- h. superfici da strame sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;
- i. foreste;
- j. canne;
- k. colture di fiori da recidere.

² La cifra di superficie è la somma dei risultati ottenuti moltiplicando le superfici in ettari per i coefficienti qui appresso:

	Coefficiente
a. terreno prativo:	
– sfruttato in modo estensivo	0,7
– altro	1,0
b. aerodromi, piazze d'esercizio e almende	0,3
c. terreno coltivato	1,7
d. terreno coltivato a vigna	2
e. piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche	1,5
f. vivai di alberi da frutta e forestali	1,5
g. terreno orticolo	4,5
h. superfici da strame	0,3
i. foreste	0,15
j. canne	1
k. colture di fiori da recidere	3

Sezione 6: Restituzione dell'imposta alla silvicoltura

Art. 9

¹ La restituzione è concessa per le macchine, i veicoli, i lavori e i trasporti di cui all'allegato 3 ed è calcolata in base al consumo secondo norma ivi menzionato.

² Se sono impiegati diversi generi di carburanti:

- a. per i trasporti secondo l'allegato 3 numero 1 il consumo secondo norma è calcolato per la benzina e ripartito proporzionalmente alla potenza del veicolo tra la benzina e l'olio diesel; la parte concernente l'olio diesel è moltiplicata per il coefficiente 0,71;
- b. per i lavori secondo l'allegato 3 numeri 2–4 il richiedente deve fornire indicazioni separate sulle quantità e sulle superfici per i veicoli e le macchine muniti di motore a benzina o di motore diesel.

³ Sono considerate aziende forestali ai sensi dell'articolo 61 capoverso 2 OIOm le persone che gestiscono una foresta a proprio rischio e pericolo.

Sezione 7: Restituzione dell'imposta per l'estrazione della pietra da taglio naturale

Art. 10

¹ La restituzione è concessa per i seguenti lavori effettuati con le macchine di cui al capoverso 2:

- a. lavori preparatori dell'estrazione della pietra da taglio naturale;
- b. spaccatura e taglio di grandi blocchi dalla roccia in loco;
- c. trasporto dei blocchi al cantiere di lavorazione situato nell'area della cava o nelle immediate vicinanze;
- d. taglio dei blocchi in lastre.

² La restituzione è concessa per le seguenti macchine: escavatrici cingolate, escavatrici a ragno, trax, caricatrici pneumatiche, carrelli elevatori, autogru, dumper e compressori.

Sezione 8: Altre restituzioni dell'imposta

Art. 11

¹ Le merci il cui impiego non è noto al momento in cui sorge il credito fiscale vanno imposte all'aliquota più elevata.

² Se è comprovato l'impiego conforme all'agevolazione fiscale, è restituita la differenza tra l'aliquota superiore e quella inferiore.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFF del 28 novembre 1996⁹ sulle agevolazioni fiscali e l'interesse di mora per l'imposta sugli oli minerali è abrogata.

Art. 13 Modifica di un altro atto normativo

...¹⁰

⁹ [RU 1997 48, 2001 3383, 2002 3647, 2006 3929, 2007 819 2697, 2008 693, 2010 3211, 2011 5639]

¹⁰ La mod. può essere consultata alla RU 2013 4489.

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato I¹¹
(art. 1)

Agevolazioni fiscali

Voce di tariffa ¹²	Designazione della merce	Aliquota di favore		Impiego
		Imposta	Supplemento fiscale	
		per 1000 l a 15 °C fr.		
Gruppo 1: Trasporti pubblici				
2707.				
1010	benzolo	154.–	esente	Corse di imprese pubbliche di trasporto effettuate nell'ambito di una concessione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni: – con veicoli su rotaia; – con battelli; – su strada.
2010	toluolo	154.–	esente	
3010	xilolo	154.–	esente	
4010	naftalene	154.–	esente	
5010	altre miscele d'idrocarburi aromatici	154.–	esente	
9110	oli di creosoto	154.–	esente	
9910	altri prodotti della voce 2707	154.–	esente	
2709	oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	154.–	esente	
2710.				
1211	benzina e sue frazioni	154.–	esente	Sono incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto effettuate per necessità d'esercizio.
1212	white spirit	161.50	esente	
1219	oli di questa voce	172.80	esente	
1911	petrolio:			
	– impiegato nei veicoli stradali:			
	– – secondo l'articolo 3	165.60	esente	
	– – secondo l'articolo 2	439.50	esente	
	– impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli	165.60	esente	
1912	olio diesel:			
	– impiegato nei veicoli stradali:			
	– – secondo l'articolo 3	172.80	esente	
	– – secondo l'articolo 2	458.70	esente	
	– impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli	172.80	esente	
1919	oli di questa voce:			
	– impiegati nei veicoli stradali:			
	– – secondo l'articolo 3	172.80	esente	
	– – secondo l'articolo 2	458.70	esente	
	– impiegati nei veicoli su rotaia o nei battelli	172.80	esente	

¹¹ Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DFF del 25 mag. 2016 (RU 2016 2683) e dal n. I dell'O del DFF del 28 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4157).

¹² Vedi RS 632.10, Allegato

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di favore		Impiego
		Imposta	Supplemento fiscale	
2010	quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale			
	– impiegati nei veicoli stradali:			
	– – secondo l'articolo 3	172.80	esente	
	– – secondo l'articolo 2	458.70	esente	
	– impiegati nei veicoli su rotaia o nei battelli	172.80	esente	
2711.	gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:			
	– liquefatti:			
1110	– – gas naturale	36.90	esente	
1210	– – propano	38.80	esente	
1310	– – butani	38.80	esente	
1410	– – etilene, propilene, butilene e butadiene	38.80	esente	
1910	– – altri	38.80	esente	
		per 1000 kg fr.		
	– allo stato gassoso:			
2110	– – gas naturale	66.70	esente	
2910	– – altri	66.70	esente	
		per 1000 l a 15 °C fr.		
2901.	idrocarburi aciclici, gassosi			
1011		91.80	esente	
2110		91.80	esente	
2210		91.80	esente	
2310		91.80	esente	
2411		91.80	esente	
2911		91.80	esente	
2905.				
1110	metanolo	59.90	esente	
3826.				
0010	quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale			
	– impiegati nei veicoli stradali:			
	– – secondo l'articolo 3	172.80	esente	
	– – secondo l'articolo 2	458.70	esente	
	– impiegati nei veicoli su rotaia o nei battelli	172.80	esente	
Gruppo 2: Agricoltura, silvicoltura, estrazione della pietra da taglio naturale, pesca professionale				
2710.				Per l'agricoltura, la silvicoltura, l'estrazione della pietra da taglio naturale e la pesca professionale
1211	benzina e sue frazioni	154.–	esente	
1912	olio diesel	172.80	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di favore		Impiego
		Imposta	Supplemento fiscale	
2010	quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale	172.80	esente	
3826.				
0010	quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale	172.80	esente	
Gruppo 3: Carburanti per determinate utilizzazioni stazionarie¹³				
2707.				
1010	benzolo	8.80	esente	– Propulsione di motori per impianti
2010	toluolo	8.80	esente	di cogenerazione
3010	xilolo	8.80	esente	forza-calore
4010	naftalene	8.80	esente	– Propulsione di
5010	altre miscele d'idrocarburi aromatici	8.80	esente	impianti fissi per la
9110	oli di creosoto	8.80	esente	produzione di energia elettrica e di impianti trasportabili,
9910	altri prodotti della voce 2707	8.80	esente	ma funzionanti sul posto, esclusi i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici
2709.				
0010	oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	8.80	esente	– Prova al banco di motori nuovi di costruzione propria
2710.				
1211	benzina e sue frazioni	8.80	esente	– Propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo)
1212	white spirit	9.20	esente	
1219	oli di questa voce	3.—	esente	
1911	petrolio	9.50	esente	
1912	olio diesel	3.—	esente	
1919	oli di questa voce	3.—	esente	
2010	quota di oli minerali in miscele di questa voce	3.—	esente	
2901.				
1091	idrocarburi aciclici, diversi da quelli gassosi	8.80	esente	
2421		8.80	esente	
2991		8.80	esente	
2902.	idrocarburi ciclici			
1110		8.80	esente	
1910		8.80	esente	
2010		8.80	esente	
3010		8.80	esente	
4110		8.80	esente	
4210		8.80	esente	
4310		8.80	esente	
4410		8.80	esente	
6010		8.80	esente	
7010		8.80	esente	
9010		8.80	esente	

¹³ I motori a combustione interna fissi nonché le turbine a gas possono essere fatti funzionare soltanto con combustibili e carburanti secondo l'all. 5 dell'O del 16 dic. 1985 contro l'inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1).

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di favore		Impiego
		Imposta	Supplemento fiscale	
2905.	alcoli aciclici e loro derivati			
1110	alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	8.80	esente	
1210		8.80	esente	
1410		8.80	esente	
1610		8.80	esente	
1920		8.80	esente	
2210		8.80	esente	
2910		8.80	esente	
2909.	eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-			
1910	alcoli-fenoli, perossidi di alcoli,	8.80	esente	
2010	perossidi di eteri, perossidi di	8.80	esente	
3010	chetoni (di costituzione chimica	8.80	esente	
4310	definita o no) e loro derivati alogen-	8.80	esente	
4420	nati, solfonati, nitrati o nitrosi	8.80	esente	
4910		8.80	esente	
5010		8.80	esente	
6010		8.80	esente	
3811.	inibitori di ossidazione, additivi			
9010	peptizzanti, preparazioni per miglio- rare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali, diversi dagli additivi per oli lubrificanti	8.80	esente	
3814.	solventi e diluenti organici composi- ti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici	8.80	esente	
3817.	alchilbenzeni e alchilnaftaleni in miscele	8.80	esente	
3824.	prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	8.80	esente	
3826.	quota di oli minerali in miscele di questa voce	3.—	esente	
...	carburanti provenienti da altre materie prime	8.80	esente	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di favore		Impiego
		Imposta	Supplemento fiscale	
		per 1000 l à 15 °C fr.		
2901.	idrocarburi aciclici, gassosi			
1011		1.10	esente	– Propulsione di turbine e motori a gas di impianti fissi per la produzione di energia elettrica e di impianti di cogenerazione forza-calore
2110		1.10	esente	– Prova al banco di motori e di turbine a gas nuovi, di costruzione propria
2210		1.10	esente	– Propulsione di turbine e motori a gas di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo)
2310		1.10	esente	
2411		1.10	esente	
2911		1.10	esente	
Gruppo 4: Altri				
2710.				Trasformazione petrolchimica
1291	benzina e sue frazioni	–.90	esente	Riscaldamento industriale
2710.				Test di reattori sul banco di prova
1911	petrolio per aeromobili	9.50	esente	Lavatura di gas greggi in impianti petrolchimici
2710.				
1999	gasolio	3.—	esente	

Allegato 2
(art. 7 cpv. 3)

Consumo secondo norma di aziende agricole con cifra di superficie uguale o inferiore a 12

Cifra di superficie	Consumo secondo norma in litri		Cifra di superficie	Consumo secondo norma in litri	
	Benzina	Olio diesel		Benzina	Olio diesel
1	242	186	7	1092	840
2	397	305	8	1216	935
3	546	420	9	1334	1026
4	690	531	10	1447	1113
5	829	638	11	1555	1196
6	963	741	12	1658	1275

Allegato 3
(art. 9 cpv. 1 e 2)

Consumo secondo norma nella silvicoltura

	Consumo secondo norma in litri	
	Benzina	Olio diesel
1. Trasporti, nelle foreste, di operai, materiale e macchine con trattori, carri con motore, veicoli di esbosco a strascico e veicoli fuoristrada propri:		
– fino a 500 ha di foresta, per ha	1,2	0,8
– più di 500 ha di foresta, per ha	1,0	0,7
2. Lavori di piantagione e di cura delle piante con macchine proprie o appartenenti a terzi:		
a. aziende che gestiscono vivai e arboreti:		
– macchine per la lavorazione del suolo, per ha di superficie lavorata	50	30
– polverizzatori a motore, per ha di superficie polverizzata	60	35
b. piantagioni e cura dei popolamenti giovani:		
– trivelle per buche di piantagione, per ha di superficie coltivata	24	15
– attrezzi per la ripulitura e il diradamento dei boschi, per ha di superficie curata	70	50
3. Lavori di sfruttamento forestale, abbattimento di alberi e allestimento del legname con macchine proprie o appartenenti a terzi:		
– motoseghe, per m ³ stero	0,3	0,2
– macchine abbattitrici-allestitrici, per m ³ stero	1,2	0,9
– spaccatrici per m ³ stero	0,5	0,3
– scortecciatrici manuali, per m ³ stero	0,5	0,3
– grandi scortecciatrici e grandi macchine per diramare, per m ³ stero	0,8	0,7
– macchine per sminuzzare le ramaglie e piccole truciolatrici fino a 100 CV, per m ³ di trucioli	0,7	0,6
– grandi truciolatrici con più di 100 CV, per m ³ di trucioli	1,2	1,1
4. Trasporti di legname con macchine e veicoli propri o appartenenti a terzi:		
a. esbosco con trattori, carri con motore, veicoli di esbosco a strascico e veicoli fuoristrada, escluse le macchine abbattitrici-allestitrici, per m ³ di legname trasportato	0,6	0,4
b. esbosco con argani a motore, gru teleferiche fisse e mobili		
– fino a 800 m, per m ³ di legname trasportato	1,0	0,8
– sopra a 800 m, per m ³ di legname trasportato	1,2	0,9

Allegato 4¹⁴
(art. 4 cpv. 1)

¹⁴ Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del DFF del 25 mag. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU **2016** 2683).

